



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott. Italo Federici	Presidente
Dott. Raffaele Viglione	Giudice est.
Dott. Giuseppe De Francesca	Giudice

nel procedimento R.G. 136-1/2023 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio *ex art.* 268 ss. CCI

promosso da

GUARINI MARIA ANTONIETTA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

visto il ricorso depositato in data 1 agosto 2023 con il quale il debitore in epigrafe ha domandato che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore designato con decreto del 12 settembre 2023;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente [dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e), della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI]; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti



(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia [ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b), CCI]; considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* legge n. 3 del 2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269, comma 2, CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

ritenuta la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell'invocata apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCI, dal momento che l'istante ha la residenza in un comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto;
- sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 269 CCI, atteso che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCI, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano altresì avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270, comma 1, CCI;

considerato, inoltre, che nella specie è ravvisabile una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), CCI, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI, e che conseguentemente debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 CCI in relazione al patrimonio del debitore;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore
GUARINI MARIA ANTONIETTA

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Raffaele Viglione;



NOMINA

liquidatore l'OCC, confermandolo ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCI, nella persona del gestore della crisi designato dott.ssa Valentina Chianura;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; si applica l'art. 10, comma 3, CCI;

RISERVA

al giudice delegato, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. b), CCII, la determinazione dei redditi esclusi dalla liquidazione, previa documentata istanza del debitore;

ORDINA

al debitore:

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;

DISPONE

che il liquidatore provveda:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 comma 2, CCI, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo e alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273 CCI;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275 CCI, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282, comma 2, CCI, risulti rilevante ai fini della esdebitazione; il rapporto riepilogativo, non



appena vistato dal giudice, sarà comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI;
- a depositare, una volta decorsi tre anni dalla dichiarazione di apertura e per il caso in cui la procedura sia ancora aperta, una relazione finale in ordine alla sussistenza delle condizioni di esdebitazione di cui agli artt. 280 e 282, comma 2, CCI;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275, commi 5 e 6, CCI, l'emissione del decreto di chiusura della procedura *ex art.* 276 CCI;

AVVERTE

- che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

- che la liquidazione apre il concorso tra tutti i creditori;

- che dalla data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia a cura del liquidatore;

ORDINA

in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 272 CCI, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 6 marzo 2024.

Il Giudice Estensore

Raffaele Viglione

Il Presidente

Italo Federici

